

**AA.VV.**, *La Giustizia nella Letteratura e nello Spettacolo Siciliani tra '800 e '900. Da Verga a Sciascia*, a cura di Angelo Zappulla, Acireale, La Cantinella, 1997, pp. 520. Lire 60.000.

Un prezioso documento di sintesi della panoramica offerta da differenti esperienze e professionalità impegnate a cogliere il ruolo e i significati attribuiti al concetto di *Giustizia nella Letteratura e nello Spettacolo Siciliani tra '800 e '900. Da Verga a Sciascia* costituisce il volume che raccoglie, a cura di Angelo Zappulla, gli Atti del convegno su questo fondamentale tema.

La centralità del tema Giustizia, nelle più diverse forme del fervore culturale e artistico, rappresenta indubbiamente il nucleo fondamentale del grande atomo della vita reale. Ed è proprio in un'ottica di mediazione fra sentimenti e realtà che l'opera letteraria svolge la sua funzione di sublimazione, se non di

specchiamento, dei bisogni più profondi e diffusi degli uomini che vivono e agiscono in un determinato luogo e in certe condizioni. È, infatti, il riferimento alle vicende del contesto, sia storiche che culturali, a fare del siciliano un assetato di giustizia e a collocare in posizione di assoluto privilegio questo tema nella letteratura e nello spettacolo isolani del periodo considerato nel volume.

Il dato assolutamente prevalente, e in qualche modo sorprendente, nella quasi totalità delle diverse espressioni artistiche è la rappresentazione del desiderio di giustizia del siciliano in una disperata presa di coscienza radicata, rassegnata e in un certo senso fatalistica, della sostanziale iniquità del sistema istituzionale di giustizia che riesce soltanto ad essere, come afferma con sdegno Sciascia, “debole con i forti e forte con i deboli”.

Alla 'Giustizia' in queste opere vengono attribuiti vari significati e funzioni. Si parla di giustizia divina e terrena, di giustizia sociale e istituzionale, ma la concezione più diffusa e prevalente in ordine ai risultati umani ottenuti resta sempre quella di una giustizia che si risolve in una “ingiustizia”, di una giustizia che punisce l'uomo, il siciliano, almeno in questa terra.

L'esito in termini d'ingiustizia non riguarda ambiti circoscritti, bensì universi di rapporti sociali di qualsiasi genere: rapporti di affari o di affetti tra singoli uomini; rapporti tra le persone e le autorità, sia religiose che civili, e in particolare, tra queste ultime, quelle che amministrano la giustizia: forze dell'ordine, magistrati, avvocati, secondini, etc. Le stesse risposte in termini d'ingiustizia riguardano pure i risultati storici delle battaglie condotte sulle giuste istanze di collettività organizzate o di classi sociali ben definite.

La polisemia della parola Giustizia, se da un lato è espressione della partecipazione appassionata di tutti gli uomini, artisti e non, alla realizzazione degli ideali di una società più giusta, dall'altro lato essa è una spia dei diversi, e spesso

contrastanti, modi di concepire e attuare questi ideali. In nome della giustizia, infatti, si sono condotte grandi guerre, si sono compiuti inumani massacri, si sono praticate terribili torture e soffocate istanze di libertà; in suo nome sono stati tributati allori ad imprese barbare, sono stati calpestati i diritti fondamentali dei popoli, si sono cancellati interi sistemi sociali, si sono bruciate biblioteche e si è esaltata l'ignoranza.

Di fronte a tutti questi tristi avvenimenti che la storia ci ha consegnato, di fronte a tutti gli equivoci e gli inquietanti significati che l'espressione "Giustizia" porta con sé qual è il sentimento prevalente del giurista e in particolare del magistrato, dell'avvocato o del professore studioso del processo?

Il giurista quando parla di giustizia usa parametri ben definiti, applica criteri e metodi ispirati da razionalità, si sforza di agganciare il risultato a mezzi e modalità quanto più possibile oggettivi e trasparenti. Ciò perché probabilmente più di altri si rende conto di quanto sia pericoloso evocare il termine giustizia con riferimento al *fine* senza preoccuparsi del *mezzo*; sa che più si esalta il fine e meno si vigila sul mezzo. Il giurista, almeno il giurista più avvertito, pur non trascurando il fine sa bene che è più importante il mezzo, che un riscontro positivo sul mezzo prelude ad una sicura accettazione del fine. Il giurista, in altri termini, non parla mai di "giustizia giusta" bensì di "processo giusto"; diffida di chi promette giustizia sostanziale, giustizia etica, giustizia sociale, etc., senza manifestare gli itinerari, i metodi, le regole e, in una parola, i mezzi attraverso cui intende pervenirvi; ama invece soltanto sentir parlare di regole rispettate, di giudice imparziale, di parità delle parti, di diritto di difesa, di contraddittorio, etc. La correttezza del mezzo assicura la bontà del risultato.

Ancora più sconvolto appare il giurista quando sente usare il termine giustizia in contrapposizione a quello di legalità, quando sente evocare come desiderabile una giustizia antiggiuridica

(come giustamente ha sottolineato la Messineo nel suo intervento sulla letteratura del primo ottocento inserito nel volume in esame), quella giustizia sostanziale o naturale cioè che viene impersonata dal brigante che si oppone allo Stato rappresentato come affamatore degli umili, protettore dei potenti e legislatore che consacra i privilegi in norme giuridiche. Una giustizia, in altri termini, fondata su una sorta di moralità popolare contrapposta alle istituzioni concepite come strumenti in mano agli oppressori; una giustizia da *feuilleton* dell'eroe vendicatore che si proclama "diritto": "essa non vede persone ma fatti — sostiene il capo dei Beati Paoli — e dove c'è una violazione di diritto interviene per proteggere e difendere". Ed è ancora la Messineo che significativamente rileva: "con questa definizione, attribuita al capo della setta segreta, lo scrittore manifesta, senza possibilità di equivoci, la sua simpatia per una concezione della 'giustizia' antitetica alle regole formali dell'ordinamento statale". La spiegazione di una simile visione dei rapporti tra giustizia e istituzioni viene rinvenuta in un contesto politico-sociale intriso di un'ideologia che trova il suo alimento nel meridionalismo classico, nella concezione cioè che considera l'isola una vittima del governo centrale, governo additato come causa ultima di tutte le violenze in quanto queste non sono altro che la giusta reazione allo strapotere baronale rafforzato dalle leggi dello Stato. Facile da qui imbastire un discorso di legittimazione di una giustizia complementare se non sostitutiva di quella statale.

Anche se non sono mancate voci discordi, tuttavia una tale visione dei rapporti tra Stato e cittadino rappresenta una caratteristica abbastanza diffusa nell'opinione pubblica del periodo che la letteratura e lo spettacolo dell'800 e del'900 mettono in osservazione; visione che, pur se attualmente affievolita, mantiene ancora intatta la sua carica esplosiva di

mina vagante pronta a deflagrare non appena la situazione di contrasto diviene più dura.

In momenti di particolare confusione sociale, infatti, c'è sempre il rischio che le solide conquiste raggiunte dal pensiero umano si infrangano al cospetto di vaghe istanze di giustizia sociale. Viene spontaneo in proposito allo studioso di diritto penale ricordare le moderne teorie di composizione dei conflitti sociali agganciate all'idea della *mediation* quale chiave di risoluzione di tutti i problemi, di un mediatore cioè come arbitro sociale che risolve le controversie con l'accordo delle parti e senza rispettare procedure particolari. Si tratta, in altri termini, di un meccanismo che trascura il concetto di responsabilità personale per valorizzare la visione di un sistema fondato sull'assunzione del rischio, dove riveste maggior prevalenza la composizione del conflitto e la ristorazione dei danni, e perde sempre più valore la norma penale intesa a difendere "valori" con l'obiettivo di rappresentare un criterio di orientamento del comportamento dei consociati.

Di fronte a fenomeni così importanti e diffusi il giurista non può non avere un sentimento d'inquietudine, non può non ricordare che fino ad oggi la legge, anche se intesa in senso formale, ha sempre rappresentato un baluardo della difesa dei deboli nei confronti dei forti e quindi avverte più di altri la preoccupazione che il superamento del rispetto della regola formale possa risolversi nel crollo di una delle più grandi conquiste dell'umanità: il diritto dei deboli di opporsi alla violenza dei forti.

Enzo Zappalà  
(Università di Catania)